

# **REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SENIGALLIA**

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/02/2022**

## **CAPO I - GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

Art. 1	Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 2	Tipo delle armi in dotazione.....	pag. 3
Art. 3	Numero delle armi in dotazione.....	pag. 3

## **CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Art. 4	Servizi svolti in armi.....	pag. 3
Art. 5	Assegnazione dell'arma.....	pag. 4
Art. 6	Modalità di porto dell'arma.....	pag. 4
Art. 7	Svolgimento di servizi di collegamento e di rappresentanza.....	pag. 4
Art. 8	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	pag. 4

## **CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Art. 9	Doveri dell'assegnatario.....	pag. 5
Art. 10	Sostituzione delle munizioni.....	pag. 5

## **CAPO IV - ADDESTRAMENTO**

Art. 11	Addestramento al tiro.....	pag. 6
Art. 12	Porto delle armi per la frequenza al poligono di tiro.....	pag. 6

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13	Norme integrative.....	pag. 6
Art. 14	Entrata in vigore.....	pag. 6
Art. 15	Norma finale.....	pag. 7

## **CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Art. 1 Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento della Polizia Locale del Comune di Senigallia, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal presente regolamento.

### **Art. 2 Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola semiautomatica, calibro 7,65 mm, 9 short, 9 x 21 mm. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

La scelta è affidata al Comandante della Polizia Locale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

### **Art. 3 Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva, salvo momentanei depositi, in armadio blindato o cassaforte in cui sono custodite le armi, dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, dimissioni, trasferimenti per mobilità.

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione alla Polizia Locale è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto.

## **CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

### **Art. 4 Servizi svolti in armi**

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolti dagli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

## **Art. 5**

### **Assegnazione dell'arma**

L'arma, dotata di due caricatori e delle relative munizioni in numero pari a 24 cartucce per i modelli calibro 7,65 e 9 short e 30 cartucce per il modello calibro 9 x 21, è assegnata, con provvedimento del Sindaco, in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza.

Del provvedimento di assegnazione, da comunicarsi al Prefetto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Il Comandante ritira l'arma quando:

- sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante;
- quando l'appartenente alla Polizia Locale non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti o siano in atto situazioni o patologie tali da far ritenere necessario il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'assegnatario dell'arma o di altre persone.

Il ritiro dell'arma, che può essere anche temporaneo, avviene di norma con ordine scritto; in casi particolari, che dovranno successivamente essere documentati con atto scritto, il ritiro dell'arma può essere impartito con ordine verbale perentorio, al quale l'assegnatario dell'arma dovrà immediatamente obbedire. Del provvedimento di ritiro dell'arma dovrà essere tempestivamente informato il Sindaco, per le valutazioni conseguenti.

## **Art. 6**

### **Modalità di porto dell'arma.**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura non inserita, corredata di caricatore di riserva.

Nei servizi prestati in abiti borghesi, autorizzati dal Comandante nei casi previsti, il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna.

Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando vestono l'uniforme ed a prescindere dal servizio svolto.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

## **Art. 7**

### **Svolgimento di servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza e scorta, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti alla Polizia Locale, sono svolti di norma senza l'arma in dotazione; tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, agli appartenenti alla Polizia Locale ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

## **Art. 8**

### **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune, nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale. Il Sindaco autorizza il porto dell'arma al di fuori del territorio comunale e comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Il porto dell'arma fuori del territorio comunale è comunque consentito nei seguenti casi:

- a) in caso di flagranza di illecito ai sensi dell'articolo 4 lett. b) della Legge 7 marzo 1986 n. 65;
- b) nei servizi di scorta a soggetti in stato di arresto;
- c) nei servizi autorizzati dal Sindaco d'intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza o con l'Autorità Giudiziaria;
- d) nei servizi di scorta a materiale elettorale;
- e) nella scorta per l'esecuzione di ordinanze relative a trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori;
- f) nei servizi in cui, per raggiungere parti del territorio comunale di Senigallia, sia necessario percorrere brevi tratti di vie ricadenti in territorio comunale di comuni limitrofi.

### **CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 9 Doveri dell'assegnatario**

L'appartenente alla Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T. U. delle leggi di Pubblica Sicurezza all'Ufficio locale di P.S.;
- c) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia periodica;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- e) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'Ufficio locale di P.S..

A tal fine dovrà in particolare :

- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- evitare di depositare l'arma all'interno dei locali del comando, ancorché sorvegliati;
- evitare di depositare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni.

#### **Art. 10**

## **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

### **CAPO IV ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 11 Addestramento al tiro**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di agenti di P.S. prestano servizio in armi dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine, tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono iscritti ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66, con oneri a carico del Comune. In alternativa è possibile fruire dei poligoni delle Forze di Polizia dello Stato, previo accordi con gli enti che gestiscono tali strutture di addestramento.

E' facoltà del Comandante di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.

E' facoltà degli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S. recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa e fuori dall'orario di servizio per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso a proprie spese.

#### **Art. 12 Porto delle armi per la frequenza al poligono di tiro**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei giorni stabiliti per l'attività di addestramento e per il percorso che conduce dalla sede della Polizia Locale al poligono e viceversa, purché in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ad effettuare le esercitazioni, come previsto dall'articolo 19 del D.M. 145/1987.

Il calendario delle esercitazioni di tiro fuori dal territorio comunale dovrà essere comunicato al Prefetto almeno sette giorni prima del loro svolgimento.

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 13 Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nella Legge 18 aprile 1975 n. 110, nel Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 così come modificato dal Decreto Ministeriale 18 agosto 1989 n. 341 ed ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

#### **Art. 14**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sarà comunicato, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura – U.T.G. di Ancona, nonché ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145 al Prefetto.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento per l'armamento del Corpo di Polizia Municipale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 14.06.1994 e di ogni altra norma regolamentare con esso contrastante.

### **Art. 15 Norma finale**

I richiami del presente regolamento riferiti a norme statali o regionali assoggettate nel tempo ad abrogazione o modifica si intenderanno riferiti alla legislazione vigente.